

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Delaude, A. Kyratsou e S. Lejeune, successivamente S. Delaude, A. Kyratsou e A. Katsimerou, agenti)

Oggetto

Da una parte, una domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della Commissione del 29 ottobre 2015 che respinge l'offerta presentata dai ricorrenti nell'ambito della gara d'appalto indetta, recante il n. DIGIT/R3/PO/2015/0008, intitolata «Servizi d'assistenza e consulenza a favore del personale tecnico e informatico IV (STIS IV)», in base al lotto n. 3, riguardante lo «sviluppo e la valutazione di soluzioni relative all'infrastruttura web e all'infrastruttura dei sistemi informatici, ivi inclusa l'assistenza e la progettazione» e, dall'altra, una domanda basata sull'articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che le ricorrenti asseriscono di aver subito a causa di tale decisione

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La European Dynamics Luxembourg SA e la Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sono condannate alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 68 del 22.2.2016.

Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2018 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence e a. / BCE

(Causa da T-133/16 a T-136/16) ⁽¹⁾

[«Politica economica e monetaria — Vigilanza prudenziale degli enti creditizi — Articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 — Persona che dirige effettivamente le attività di un ente creditizio — Articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE e articolo L. 511-13, secondo comma, del codice monetario e finanziario francese — Principio del divieto di cumulo della presidenza dell'organo di gestione di un ente creditizio nella sua funzione di supervisione strategica con la funzione di amministratore delegato in seno allo stesso ente — Articolo 88, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2013/36 e articolo L. 511-58 del codice monetario e finanziario francese»]

(2018/C 200/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente nella causa T-133/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (Aix-en-Provence, Francia) (rappresentanti: P. Mele e H. Savoie, avvocati)

Ricorrente nella causa T-134/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (Albi, Francia) (rappresentanti: P. Mele e H. Savoie, avvocati)

Ricorrente nella causa T-135/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (Saintes, Francia) (rappresentanti: P. Mele e H. Savoie, avvocati)

Ricorrente nella causa T-136/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (Amiens, Francia) (rappresentanti: P. Mele e H. Savoie, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: A. Karpf e C. Hernández Saseto, agenti, assistiti da A. Heinzmann, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, K.-P. Wojcik e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Domande fondate sull'articolo 263 TFUE e dirette all'annullamento delle decisioni della BCE, rispettivamente,

ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/98, ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/100, ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/101 e ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/99, del 29 gennaio 2016, adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate («Regolamento quadro sull'MVU») (GU 2014, L 141, pag. 1), e degli articoli L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 e R. 612-29-3 del codice monetario e finanziario francese.

Dispositivo

- 1) *I ricorsi sono respinti.*
- 2) *La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres e la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).*
- 3) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 175 del 17.5.2016.

Sentenza del Tribunale 26 aprile 2018 — Azarov / Consiglio

(Causa T-190/16) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei fondi — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell'elenco — Diritti della difesa — Principio di buona amministrazione — Sviamento di potere — Diritto di proprietà — Libertà dell'iniziativa economica — Errore manifesto di valutazione»)

(2018/C 200/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e F. Naert, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1), in quanto il nome del ricorrente è stato mantenuto nell'elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*